



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI - Registro Imprese, professioni ausiliarie del
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLE CAMERE DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
(trasmissione via pec)

e, per conoscenza:

CIRCOLARE N. 3716/C


ALL'UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
tagliacarne@legalmail.it

Oggetto: **Parere reso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a seguito di richiesta di pronunciamento da parte di questa Amministrazione, per quesito pervenuto dall'I.P.S.I.A. "G.Ceconi" di Udine in materia di impiantistica (DM 37/2008).**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota n.439 dell'8 gennaio 2019 (all.1) con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - DGOSVSNi - Ufficio IV, ha fornito risposta ad una specifica richiesta di questa Amministrazione in relazione ad un quesito pervenuto dall'Istituto scolastico IPSIA G. Ceconi di Udine (all.2).

Tenuto infatti conto delle risultanze espresse dal Dicastero in parola si ritiene utile portare il predetto parere a conoscenza di codeste Camere e degli Enti in indirizzo, in quanto fornisce indicazioni utili in ordine alle corrispondenze tra i diplomi di qualifica professionale - regionali e statali - a seguito della nuova evoluzione normativa.


IL DIRETTORE GENERALE
(avv. *Marco Fiorentino*)

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 47055332 - +39 06 47055302 - fax +39 06 47055338
marco.maceroni@mise.gov.it
paolo.maiozzi@mise.gov.it
www.mise.gov.it
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio IV

AI MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie
del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Via Sallustiana, 53

00187 ROMA

PEC: dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it

e, p.c.

All'I.P.S.I.A. "G. Ceconi"

Via Manzoni n. 6

33100 - Udine

PEC: udri040009@pec.istruzione.it

udri040009@istruzione.it

OGGETTO: richiesta parere su D.M. 37/2008 (attività impiantistica)

Si fa riferimento alla nota prot. AOO_PIT.REGISTRO.UFFICIALE.U.0417774.05-12-2018 con cui codesto Ufficio ha richiesto di fornire un parere con riguardo al quesito allo stesso pervenuto in data 2 agosto 2018 dall'I.P.S.I.A. "G. Ceconi" di Udine e acquisito al prot. Mi.S.E. n. 298023, allegato alla richiesta.

Con riguardo ai diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali statali, l'Istituto scrivente richiede "se sia possibile interpretare, ai fini del D.M., la parità delle qualifiche regionali a quelle statali dato che dal 2010, quindi dopo l'uscita del D.M. 37/2008, le qualifiche statali sono state abrogate e sono state sostituite, nell'ambito dell'unitarietà del secondo ciclo di istruzione, dalle qualifiche regionali che sono triennali".

Al riguardo, si osserva preliminarmente che:

- il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, regola il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, in attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- ai sensi dell'articolo 1 del suddetto decreto, il regolamento si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, classificati in sette diverse categorie, contraddistinte dalle lettere da a) a g), cui corrispondono altrettante tipologie di attività di installazione;
- l'articolo 4 del suddetto decreto prevede, come requisiti tecnico-professionali che devono possedere l'imprenditore individuale, il rappresentante legale dell'impresa o il

responsabile tecnico preposto, tra gli altri, il diploma o la qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, ovvero titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di "formazione professionale", oltre ad un periodo di inserimento nelle imprese del settore, differenziato in funzione delle diverse tipologie di attività elencate nell'articolo 1 del decreto in esame. E' opportuno evidenziare, ai fini dell'individuazione dei titoli validi per l'accesso alle figure professionali di cui si tratta, che il DM 37/2008 non specifica né la natura né la durata delle qualifiche della "formazione professionale" utili alla definizione della materia di cui si tratta.

Tutto ciò premesso, si rappresenta che:

- 1) l'art. 27, comma 7 del d.lgs. 226/2005 stabilisce che, a regime, i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sono di esclusiva competenza regionale, in linea con quanto previsto dall'art. 117 della Costituzione, individuando, al capo III, i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) da garantire su tutto il territorio nazionale;
- 2) Con **Accordo in Conferenza Stato/Regioni del 29 aprile 2010** si è dato avvio alla messa a regime dei percorsi di IeFP, in concomitanza con il riordino del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione, definendo, in appositi allegati, le figure professionali relative alle qualifiche dei percorsi di IeFP di durata triennale e ai percorsi di IeFP di durata quadriennale, attuati, sulla base della specifica disciplina definita da ciascuna Regione, nel rispetto dei LEP indicati dal Capo III del citato d.lgs. 226/2005;
- 3) con **Intesa in Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010** sono state adottate le Linee guida per la realizzazione degli organici raccordi tra i percorsi di IP e i percorsi di IeFP e, inoltre, nella cornice unitaria del secondo ciclo del sistema educativo nazionale di istruzione e formazione, è stata concordata la corrispondenza tra i diplomi di qualifica triennale rilasciati dagli Istituti professionali, secondo il previgente ordinamento, e le qualifiche professionali triennali di cui all'Accordo in Conferenza Stato/Regioni del 29 aprile 2010, secondo quanto indicato nella Tabella 3) allegata alla suddetta Intesa;
- 4) Con successivi **Accordi in Conferenza Stato/Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012** è stato istituito il *Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale*, individuando le figure di riferimento relative alle 22 qualifiche triennali e ai 21 diplomi professionali quadriennali di IeFP;
- 5) in base agli Accordi e all'Intesa sopra citati, dall'a.s. 2010/2011 gli Istituti professionali possono attivare, in regime di "sussidiarietà", percorsi di IeFP per completare l'offerta delle istituzioni formative regionali. Dall'anno 2013, le prime qualifiche rilasciate secondo il nuovo sistema di IeFP sono, pertanto, qualifiche regionali e non più statali.
- 6) le Regioni, in virtù della competenza esclusiva riconosciuta in materia di istruzione e formazione professionale dall'art. 117 della Cost., sono legittimate ad attivare ulteriori e diverse qualifiche in aggiunta a quelle del Repertorio nazionale di cui al punto 2.

Alla luce della suddetta evoluzione normativa, si deve considerare che, ai fini della corrispondenza delle qualifiche regionali con quelle statali, occorre distinguere le diverse ipotesi che si sono venute a determinare in relazione alla natura e alla durata della qualifica professionale e/o del periodo di conseguimento della stessa.

A tal fine, nel riepilogare di seguito le diverse ipotesi che si sono venute a determinare in seguito alla complessa evoluzione normativa, si esprime il parere di questa Direzione generale circa la corrispondenza dei diplomi di qualifica professionale triennale:

- **Qualifiche triennali rilasciate dagli Istituti professionali in regime di *sussidiarietà* e dalle strutture formative accreditate dalle Regioni, ricomprese nel *Repertorio nazionale dell'offerta di IeFP (dall'anno 2013)* – parere favorevole circa la corrispondenza con le qualifiche professionali triennali rilasciate dagli Istituti professionali secondo il previgente ordinamento (fino all'anno 2012), in base a quanto indicato nella Tabella 3) allegata all'Intesa in Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010;**
- **Qualifiche (sia triennali che di altra durata) rilasciate da strutture formative accreditate dalle Regioni precedentemente all'introduzione del *Repertorio nazionale dell'offerta di IeFP (fino al 2012)* – in questo caso non sussiste la possibilità di definire la corrispondenza, non essendoci elementi di raccordo definiti e validati da Stato e Regioni.**
- **Qualifiche triennali rilasciate da strutture formative accreditate dalle Regioni successivamente all'introduzione del *Repertorio nazionale dell'offerta di IeFP (dall'anno 2013)* ma non rientranti nelle 22 qualifiche triennali e nei 21 diplomi quadriennali – non sussiste la possibilità di definire una corrispondenza tra qualifiche per mancanza di presupposti e contenuti condivisi. La stessa ipotesi sussiste nel caso di qualifiche di **durata diversa (annuali o biennali)** acquisite dal 2013 in poi.**

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta Palermo

Documento firmato digitalmente



Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C = IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA



Ministero dello Sviluppo Economico


DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro Imprese, professioni ausiliarie del
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

AL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Alla c.a. del Direttore Generale
Dott.ssa MARIA ASSUNTA PALERMO
dqosv@postacert.istruzione.it
DGOSV.segreteria@istruzione.it

e, per conoscenza:
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER
L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO G.CECONI
udri040009@pec.istruzione.it
udri040009@istruzione.it

OGGETTO: richiesta parere su d.m. 37/2008 (attività impiantistica)

Con riferimento al quesito pervenuto in data 2 agosto u.s. dall'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato G. CECONI (prot. Mi.S.E. n.298023 del 02 agosto 2018; all.1), concernente la materia in oggetto (impiantistica), s'invita codesto Ministero a voler cortesemente fornire il proprio orientamento al riguardo.


IL DIRETTORE GENERALE
(*Avv. Mario Fiorentino*)

Via Salustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5307
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it
marco.macaroni@mise.gov.it
paolo.maiozzi@mise.gov.it
www.mise.gov.it



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.I.0298023.02-08-2018

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO
"GIACOMO CECONI"**

Via Manzoni n. 6 - 33100 UDINE - Tel. 0432/502241 - Fax 0432/510685

www.gceconi.eu - E mail: udri040009@istruzione.it - PEC: udri040009@pec.istruzione.it

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica DIVISIONE VI – REGISTRO DELLE IMPRESE

DR. MARCO MACERONI – RAG. P. MAIOZZI

PEC: dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it

Oggetto: quesito sul DM 37/2008 in riferimento alla validità del titolo delle qualifiche Regionali.

In riferimento alla previsione del DM 37/2008, in cui si indica che i diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali statali costituiscono titolo misto per cui devono essere accompagnati da due anni di assunzione presso ditte del settore impiantistico per permettere l'iscrizione al registro delle imprese presso le CCIA, mentre i titoli di qualifica della Formazione Professionale regionale devono essere accompagnati da quattro anni di assunzione,

si chiede

se sia possibile interpretare, ai fini del DM, la parità delle qualifiche regionali a quelle statali dato che dal 2010, quindi dopo l'uscita del DM 37/2008, le qualifiche statali sono state abrogate e sono state sostituite, nell'ambito dell'unitarietà del secondo ciclo di istruzione, dalle qualifiche regionali che sono triennali per i minorenni in obbligo di istruzione fino ai 18 anni e in forma di QBA (qualifiche abbreviate di base – stesso titolo-) per gli adulti.

Si rileva infine che le qualifiche regionali sono riconosciute a livello europeo: 3° livello EQF.

Seguono alcuni stralci della normativa di riferimento con note tra parentesi dello scrivente

DLGS 226/2005

Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

art 1

1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale (leFP). **(nota: il secondo ciclo contiene anche il sistema delle qualifiche regionali leFP)** Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

Omissis

13. Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle regioni e province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema d'istruzione e formazione professionale. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di cui al Capo III. **(nota: gli Istituti professionali non rilasciano più le qualifiche (DPR 87.88,89/2010) che sono di competenza degli Enti di formazione accreditati presso le Regioni)**

Intesa-conferenza-unificata-del-16-dicembre-2010-istruzione-e-formazione-professionale

Premesso che:

a partire dall'anno scolastico 2010-2011, con l'emanazione dei DD.PP.RR. n. 87, 88 e 89 del 15/3/2010, è stato avviato il riordino dell'istruzione secondaria superiore; con il decreto interministeriale 15 giugno 2010, che ha recepito l'Accordo del 29 aprile 2010 in sede di Conferenza Stato Regioni, è stato avviato, nell'anno scolastico 2010-2011, il primo anno del sistema di istruzione e formazione professionale **(nota: sono istituite le nuove qualifiche regionali con nuovi repertori professionalizzanti)** di cui al Capo III del Decreto legislativo n. 226/2005, in attesa del completamento di quanto previsto all'articolo 18, comma 1, lettera d) e comma 2 del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005;

1. **Gli organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e formazione professionale (leFP), ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. si realizzano, nella cornice unitaria del secondo ciclo del sistema educativo nazionale di istruzione e formazione, secondo le linee guida contenute nell'allegato A, che fa parte integrante della presente Intesa e delle relative tabelle, di seguito richiamate: - Tabella 1), concernente il riferimento delle qualifiche professionali di leFP agli indirizzi dei percorsi quinquennali degli istituti professionali; - Tabella 2), concernente la corrispondenza tra gli ambiti formativi dei percorsi e classi di abilitazione dei docenti; - Tabella 3), concernente la corrispondenza tra i diplomi di qualifica triennale degli istituti professionali, secondo il previgente ordinamento e le qualifiche professionali triennali di cui all'accordo in Conferenza Stato Regioni 29 aprile 2010, recepito con il decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.**

2. Le linee guida di cui al punto 1 contengono indicazioni e criteri riguardanti i seguenti aspetti: a) **il ruolo complementare e integrativo che gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà, a norma dell'articolo 2, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale, ai fini del conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 226 /2005, inclusi nel repertorio nazionale costituito dai percorsi di qualifica e diploma professionale riferiti alle figure e agli standard formativi minimi di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo; (nota: gli Istituti professionali svolgono ormai solo funzione sussidiaria adottando le qualifiche regionali nel caso di deroga data dalle Regioni)**

firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Giovanni Francois)